



Università
degli Studi di
Messina

LA RETTRICE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, emanato con D.R. n. 1244 del 14 maggio 2012, pubblicato nella G.U. – Serie Generale – n. 116 del 19 maggio 2012, successivamente modificato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014, pubblicato nella G.U. – Serie Generale – n. 8 del 12 gennaio 2015;
- VISTO D.M. 27 gennaio 2006, n. 146 in tema di riassetto delle Scuole di Specializzazione area veterinaria;
- VISTA la Nota MIUR 1929/2009 dell'8 maggio 2009, con la quale è stata autorizzata l'istituzione delle Scuole di Specializzazione presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Messina;
- VISTO il Bando di concorso per l'ammissione alla scuola di specializzazione dell'area veterinaria Anno Accademico 2025/2026, emanato con D.R. prot. n. 166913 del 04.12.2025 per le seguenti scuole di specializzazione: **Allevamento, Igiene, Patologia delle Specie Acquatiche e Controllo dei Prodotti, Clinica Bovina, Patologia e Clinica degli Animali di Affezione, Ispezione degli Alimenti di Origine Animale;**
- VISTI la **Legge n.398/1989** che istituisce le borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione e art. 2 del **decreto Interministeriale del 19/04/1990** si stabilisce che il limite del reddito personale complessivo annuo lordo, relativo alla fruizione delle borse di studio universitarie è di Lire 15.000.000 corrispondente all'odierna valuta in euro di € 7.746,85;
- VISTA la **Legge 29 dicembre 2000, n. 401**, recante “Norme sull'organizzazione e sul personale del Servizio Sanitario” ed, in particolare, l'articolo 8, comma 1, nella parte in cui dispone che “Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste”;
- VISTA la **Legge di bilancio 30 dicembre 2024, n. 207**, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” pubblicato sulla G.U. serie generale n. 305 del 31 dicembre 2024, S.O. n. 43 e, in particolare, il comma 339 che ha aggiunto il comma 1-bis all'articolo 8 della succitata legge 29 dicembre 2000, n. 401, che così dispone: <<A decorrere dall'anno accademico 2024-2025, agli specializzandi di cui al comma 1 è corrisposta, per tutta la durata legale del corso, una borsa di studio di importo pari a 4.773 euro lordi annui. La borsa di studio è corrisposta mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368/1999, il Ministero dell'università e della ricerca, acquisito il parere del Ministero della salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata, tenendo conto, tra l'altro, della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa;

VISTO decreto MUR - Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria - di ripartizione delle borse di studio statali per le scuole di specializzazione di area sanitaria riservate ai laureati non medici per l'a.a. 2025/2026, assunto al protocollo informatico d'ateneo al n. 104081 in data 03/08/2026, volto ad assicurare il pieno utilizzo delle borse disponibili e il massimo impiego della capacità formativa delle scuole, tenendo conto della capacità ricettiva delle singole scuole

VISTA la tabella formulata dalla Commissione Giudicatrice, risultante dai verbali redatti dalla Commissione stessa, Prot n. 28590 del 27/02/2026 e recante i punteggi conseguiti dai candidati relativamente alle prove concorsuali e alla valutazione dei titoli;

ACCERTATA la regolarità formale degli atti da parte del responsabile del procedimento amministrativo relativo al sopra citato concorso;

DECRETA

ART.1- È approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al I anno della Scuola di Specializzazione di area Veterinaria in **Clinica Bovina** -A.A. 2025/2026.

ART.2 - Sulla base della capacità ricettiva della scuola, sono ammessi al primo anno della scuola di specializzazione di area Veterinaria in **Clinica Bovina** -A.A. 2025/2026. sino al raggiungimento dei posti, i candidati di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto.

ART3. - Relativamente al decreto di riparto dei posti da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), si procederà all'assegnazione delle borse di studio statali solo a coloro che rispondono ai requisiti richiesti dalla normativa di riferimento;

LA RETTRICE
Prof.ssa Giovanna Spatari
(firmato digitalmente)

R.P.A. Salvatore Tindaro